



Prot. n. 1317

ORDINANZA N. 3 DEL 30/05/2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014, che prevede lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del mercoledì per il periodo 01 GIUGNO – 30 SETTEMBRE di ciascun anno, lungo Via Roma del Capoluogo;

DATO ATTO che, per l'esposizione degli operatori partecipanti e a salvaguardia della pubblica incolumità, il tratto di strada di VIA ROMA (S.P. 324 dal km 47+720 al km 48+350) dovrà essere chiuso al transito veicolare dalle ore 7,00 alle ore 14,00

VISTO il nulla osta della Provincia di Modena, proprietaria della strada in oggetto, del 06/05/2016, class. 11-15-07 fasc. 28/2016;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 21/05/2016 che istituisce il "Mercato contadino – km 0" presso la Piazza degli Alpini del Capoluogo tutti i sabato mattina dal mese di Giugno al mese di Ottobre di ciascun anno;

VISTI l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

- 1) L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a carico del trasgressore lungo Via Roma, nel centro abitato di Montecreto (S.P. 324 dal km 47+720 al km 48+350), tutti i mercoledì di giugno - luglio - agosto e settembre 2016 per lo svolgimento del mercato settimanale dalle ore 7,00 alle ore 14,00
- 2) L'istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata a carico del trasgressore nella Piazza degli Alpini dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nelle giornate e per i periodi di seguito indicati:
 - Tutti i mercoledì di Giugno Luglio Agosto e Settembre per il mercato settimanale
 - Tutti i sabati di Giugno Luglio Agosto Settembre e Ottobre per il "Mercato contadino – km 0"

Si autorizzano gli addetti della Polizia Municipale alla collocazione di segnaletica aggiuntiva e/o integrativa, nonché alternativa, di carattere temporaneo, in occasione e per la delimitazione dell'evento in oggetto.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA : Ballotti Geom. Giuseppe